CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO SETTORE EDILIZIA ED AFFINI DEL PIEMONTE

Tra le Associazioni Artigiane

FEDERAZIONE REGIONALE EDILIZIA – Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Luciano Gandolfo e dai Presidenti dei gruppi regionali di mestiere Luciano Paniate, Roberto Ganzinelli, Aldo Pontarelli, Giuseppe Ambrosoli, assistiti dalla Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio Felici, dal Segretario Silvano Berna, dal Coordinatore politico per la materia sindacale Silvio Bessone e da Carlo Napoli del Dipartimento Sindacale

UNIONE CNA COSTRUZIONI Piemonte rappresentata dal Presidente Antonino Sgrò e dal Segretario Giovanni Brancatisano, assistiti dalla CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Francesco Cudia, dal Segretario Michele Sabatino e da Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale

FIAE – CASARTIGIANI rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni, dal Presidente di categoria Giovanni Arduino e dal Segretario Piergiorgio Scoffone, assistiti da Carmen Pastore responsabile del Dipartimento Sindacale

e le Organizzazioni Sindacali

FENEAL – UIL Piemonte rappresentata dal Segretario Generale Pierluigi Guerrini e dal Segretario Domenico Paoli

FILCA – CISL Piemonte rappresentata dal Segretario Generale Piero Donnola e dai Segretari Antonio Castaldo e Alfio Pennisi

FILLEA – CGIL Piemonte rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Pibiri e dai Segretari Dario Boni e Walter Bossoni

A R

for

No American Market Mark

si procede, ai sensi del CCNL del 16 dicembre 2010, alla stipula del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e della piccola impresa industriale dei consorzi artigiani che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini del Piemonte.

PREMESSA

Le Parti, preso atto di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto il 16 dicembre 2010 e di quanto previsto dal precedente Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del 6 dicembre 2006, ribadiscono la volontà di rafforzare le relazioni sindacali sui vari livelli contrattuali per favorire le prospettive di sviluppo economico e sociale del settore delle costruzioni in Piemonte.

Le Parti si impegnano a dare piena e concreta attuazione, in tutto il territorio regionale, al Protocollo d'intesa nazionale del 18 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni ed agli Accordi sulle Casse edili al fine di dare la piena rappresentanza del comparto artigiano negli Organismi paritetici.

Le Parti riconfermano l'impegno a consolidare le relazioni unitamente alle altre rappresentanze del comparto dell'edilizia, anche mediante l'operatività degli Stati Generali delle Costruzioni in Piemonte al fine di definire concrete politiche per il sostegno e lo sviluppo del comparto, avvalendosi di tutte le competenze presenti in tale organismo anche alla luce di quanto definito a livello nazionale.

Le Parti, in tema di salute e prevenzione nell'ambiente di lavoro, ribadiscono la necessità di favorire la crescita di una nuova cultura della sicurezza per le aziende ed i lavoratori del settore, mediante l'attuazione delle norme vigenti e con particolare attenzione agli aspetti formativi, avvalendosi degli Enti paritetici di settore. Le iniziative di formazione non obbligatoria potranno essere finanziate attingendo a risorse pubbliche messe a bando dalla Regione Piemonte.

for

P

ART. 1 RELAZIONI SINDACALI

Le Organizzazioni firmatarie del presente CCRL confermano la piena autonomia rappresentativa e contrattuale del settore dell'artigianato e della piccola impresa industriale e dei consorzi artigiani che operano nel settore delle costruzioni in Piemonte.

Le Parti ribadiscono che il confronto permanente di relazioni sindacali di settore trova piena attuazione attraverso un sistema di concertazione e di informazione così come previsto dal CCNL in essere.

Le Parti, nel dare atto all'importanza per il settore, del Protocollo d'intesa nazionale del 18 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano a creare le condizioni per l'individuazione di modalità per consentire a tutte le rappresentanze datoriali di essere presenti in seno ai vari livelli di tutti gli Organismi paritetici (vedasi allegato).

Le Parti, analogamente a quanto già avviene a livello nazionale, convengono sulla necessità di istituire un tavolo, indicativamente entro il prossimo gennaio 2012, finalizzato ad un'analisi sulla costituzione di un coordinamento a livello regionale degli Enti paritetici provinciali Casse Edili, CPT, Ente scuola.

Le Parti ribadiscono la necessità di costituire, a livello regionale, la Commissione Paritetica di categoria, che dovrà essere composta da un rappresentante ed un supplente per ciascuna delle Organizzazione firmatarie del presente CCRL.

Tale Commissione avrà il compito di monitorare l'applicazione, in tutte le

province, di quanto previsto dagli Accordi nazionali.

Le Parti concordano sulla necessità di sostenere le imprese del settore nel compito di interpretare ed attuare le norme di prevenzione nell'ambito delle proprie aziende e contestualmente di innescare processi di miglioramento continuo nella cultura, nella tecnica e nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, di conseguenza convengono sull'importanza degli Enti paritetici di settore, individuando nelle Scuole Edili e nei CPT Provinciali quali unici riferimenti atti allo scopo.

Pertanto si rende necessario farsi parti attive al fine di definire uno specifico protocollo di intesa con INAIL per la realizzazione di un percorso virtuoso sulla sicurezza che riduca i rischi sul lavoro e che identifichi mediante un sistema premiale l'azienda "Più Sicura" (vedasi allegato).

ART. 2 ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Le Parti nel prendere atto che nel nostro Paese esistono circa 700 mila imprese edili di cui oltre 65 mila in Piemonte, che il 70% non ha dipendenti e che vi è una fortissima mortalità delle imprese nel primo biennio di vita, ritengono indispensabile la regolamentazione legislativa dell'accesso alla professione.

Conseguentemente le Parti valutano positivamente l'approvazione da parte della Camera dei deputati del provvedimento legislativo che norma l'accesso alla professione edile.

ART. 3 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito al punto b dell'art. 42 del vigente CCNL il livello salariale regionale, denominato "Elemento Economico Territoriale" viene congelato e sostituito, con decorrenza 1º luglio 2011, con l"Elemento Variabile della retribuzione" (EVR).

Le Parti convengono che l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione "EVR" non potrà superare in ogni caso il tetto massimo previsto dall'Accordo Nazionale del 16 dicembre 2010.

L'Elemento Variabile della Retribuzione "EVR" dovrà essere erogato, nelle percentuali previste all'art. 42 del vigente CCNL, a condizione che gli indicatori, complessivamente cinque, individuati dalle Parti sociali a livello nazionale e territoriale abbiano un andamento positivo.

Pertanto ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui dovessero

A for

PA

risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% ed il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% ed il 100% di quanto definito a livello territoriale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto definito a livello territoriale.

ART. 4 MATERIE DEMANDATE A LIVELLO TERRITORIALE

Le Parti prendono atto di quanto previsto dal vigente CCNL all'art. 42 e dagli Accordi Nazionali in essere.

Le Parti ribadiscono:

- > che la contrattazione provinciale integrativa successiva alla stipula del regionale deve tenere conto della reale rappresentanza sul territorio dei firmatari del presente accordo;
- > che la titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle Organizzazioni Regionali di Categoria;
- > che considerata la consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale è affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli Accordi regionali.

Le Parti pertanto confermano il rimando al livello territoriale dell'esercizio della titolarità contrattuale secondo quanto previsto dagli Accordi nazionali e dal vigente CCNL.

ART. 5 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale per tutto il territorio regionale e per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge n. 443 dell' 8 agosto 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti

anche in forma cooperativistica, associate alle Organizzazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA

Il presente CCRL ha validità triennale, entra in vigore dall'1/1/2011, fermo restando l'art. 15 del CCNL del 16 dicembre 2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 28 giugno 2011

FEDERAZIONE REGIONALE EDILIZIA

Confartigianato Imprese Piemonte

UNIONE CNA COSTRUZIONI PIEMONTE

filleway Well for

FIAE - CASARTIGIANI

FILLEA - CGIL

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

Grataem. Si

S. B